# CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA

IL SINDACO

Adotta la seguente ordinanza avente per oggetto

| |
|---|
| Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000 di limitazione dell'utilizzo di acqua potabile nell'ambito del territorio del Comune di Catanzaro nel periodo estivo. |

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

| |
|---|
| **ORDINANZA**<br><br>**N° 000057 DEL 09/06/2026** |

## IL SINDACO

**PREMESSO CHE:**

- l'acqua è una risorsa fondamentale per la vita sul nostro Pianeta: indispensabile per tutti gli esseri viventi (animali, umani e vegetali), necessaria per mantenere il nostro organismo in buona salute;
- tra tutte le risorse naturali l'acqua è la più importante: senz'acqua non c'è vita;
- la sua disponibilità non è infinita, è una risorsa limitata, e questo è causa di una serie di criticità su scala locale e mondiale;
- nell'ultimo secolo il consumo di acqua è più che raddoppiato in virtù dei tassi di crescita della popolazione, dell'impatto dei cambiamenti climatici e dei cambiamenti degli stili di vita; la scarsità di precipitazioni piovose, effetto tangibile dei mutamenti climatici in corso, comporta, soprattutto nel periodo estivo, un necessario razionamento nell'utilizzo delle risorse idriche disponibili;
- i livelli pluviometrici registrati sul territorio nazionale e regionale sono largamente inferiori alle medie stagionali;
- allo stato, registrandosi anche la contrazione della fornitura di acqua potabile sul territorio comunale, si è già reso necessario procedere ad una sua razionalizzazione tenuto conto che il consumo ha già raggiunto il picco della stagione estiva;

**TENUTO CONTO** che la situazione climatica della stagione in corso, benché con ridotta criticità riguardo il rischio di siccità ed emergenza idrica, ma con temperature molto elevate, potrebbero non consentire di assicurare il normale utilizzo delle risorse idriche di riserva, considerato il consistente incremento dei consumi idrici in atto;

**CONSIDERATO** che un corretto uso delle risorse naturali è attualmente una necessità primaria e ritenendo che l'acqua, in quanto risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi soprattutto in una situazione di carenza;

**TENUTO CONTO,**inoltre, che durante la stagione estiva si registra abitualmente un notevole aumento del consumo di acqua, utilizzata non solo a fini domestici ed igienici, ma anche per scopi diversi, quali ad esempio innaffiamento di orti e giardini, lavaggio auto, strade, selciati, riempimento piscine, ecc.;

**RILEVATA** la necessità e l'urgenza di adottare una serie di misure di carattere urgente finalizzate a governare in modo unitario e maggiormente incisivo l'utilizzo delle risorse idriche disponibili per garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i bisogni primari per uso alimentare, domestico e igienico e quindi a limitare i possibili disagi che potrebbero derivarne dalla scarsa disponibilità, contrastandone ogni possibile spreco, e/o utilizzo superfluo;

**CONSIDERATO,** che occorre pertanto adottare ogni utile accorgimento volto a sensibilizzare l'utenza ad una ponderata gestione delle risorse idriche e ad economizzare il consumo di acqua potabile per far fronte alla segnalata criticità nell'approvvigionamento idropotabile e prevenire più gravi inconvenienti, nel periodo estivo, limitando il consumo d'acqua potabile per uso extradomestico;

**VISTI:**

- la Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE, i cui obiettivi principali erano conformi alle finalità complessive della politica ambientale della Comunità, ovvero contribuire a perseguire salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità ambientale, nonché l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, muovendo dai principi della precauzione e dell'azione preventiva, dal principio della riduzione, soprattutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente;
- il d.lgs. n. 152/2006 all'interno del quale la disciplina in materia di tutela delle acque è in gran parte confluita e in particolare la Parte terza rubricata "*norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";

- l'art. 50, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) in base al quale il Sindaco esercita le altre funzioniattribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; il successivo comma 5, che prevede, fra l'altro,che *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";*
- l'art. 32 della L. n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;
- il Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile, approvato con delibera del C.C. n. 259 del 22 dicembre 1995, per come modificato con delibera C.C. n. 45 del 03.07.2015;

**ATTESO CHE** l'art. 98 del d.lgs. n. 152/2006 prevede che coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e che, pertanto, tale elemento costituisce riferimento per l'adozione di comportamenti responsabili da parte dei cittadini e dei soggetti comunque transitanti o operanti nel territorio del Comune;

**CONSIDERATO:**
- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli per la cittadinanza sotto il profilo igienico-sanitario;
- che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quale la tutela della salute correlata alla piena disponibilità ed al corretto uso delle risorse idriche, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;
- che i provvedimenti sono finalizzati a limitare il consumo improprio dell'acqua potabile, per consentire la gestione ottimale della risorsa per i principali usi connessi ad esigenze primarie;
- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni che ne rendono necessaria l'adozione;

**TENUTO CONTO** che, per la particolare urgenza di procedere e per la portata generale del provvedimento esso non è assoggettato alla comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla L. n. 241/1990, ma che per gli elementi dallo stesso disciplinato è necessario provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

**VISTO** l'art. 40 del vigente Regolamento comunale sulla distribuzione dell'acqua potabile;

**VISTA** l'ordinanza sindacale n. 49 del 20 giugno 2025 i cui effetti sono cessati il 01 settembre 2025;

**ORDINA**

Per i motivi di cui in premessa e qui interamente richiamati che:

a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 1° settembre 2026 (salvo ulteriori provvedimenti) i prelievi di acqua dalla rete idrica di distribuzione comunale siano consentiti esclusivamente per i normali usi alimentari, domestici e sanitari, ovvero, per tutte le attività regolarmente autorizzate che necessitano dell'uso di acqua potabile ivi compresi i servizi pubblici di igiene urbana e decoro urbano, la manutenzione del verde pubblico e degli orti urbani;

**RACCOMANDA**

Di limitare al minimo necessario l'utilizzo dell'acqua potabile per i seguenti usi:

- irrigazione di orti e giardini;

- ludico, ricreativi e sportivi;

**DISPONE**

- che è consentita la sola irrigazione ed annaffiatura di orti, giardini e prati di estensione massima mq. 20 nella fascia oraria compresa tra le ore 22:00 e le ore 06:00;
- che il lavaggio di aree cortilizie e piazzali privati è vietato nella fascia oraria tra le ore 06,00 e le ore 20,00;
- che è vietato il lavaggio di veicoli privati, ad esclusione di quello svolto dagli impianti autorizzati;
- che Il riempimento delle piscine, sia pubbliche che private, è consentito esclusivamente previa autorizzazione del Settore comunale che gestisce la rete acquedottistica;
- che relativamente alle aree sportive comunali in concessione, il divieto viene disposto dalle ore 10:00 alle ore 18:00; è escluso dall'applicazione della presente ordinanza l'innaffiamento ed irrigazione dei campi sportivi in manto erboso.

- Che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line fatto salvo la facoltà di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi della presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

**INVITA**

tutti i cittadini ed i soggetti frequentatori o comunque operanti nel territorio del Comune di Catanzaro ad adottare ogni comportamento utile al contenimento dei consumi dell'acqua potabile, secondo quanto previsto dall'art. 98, del d.lgs. n. 152/2006;

**INFORMA**

che nei confronti dei trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, prevista dall'art. 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**DISPONE**

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune di Catanzaro al fine di garantirne la divulgazione e che sia, inoltre, comunicata:
- A S.E. il Prefetto di Catanzaro;
- Al Sig. Questore diCatanzaro;
- Al Sig, Comandante Provinciale Carabinieri di Catanzaro;
- Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro;
- Alla Regione Calabria;
- Al Comando della Polizia Locale per assicurarne l'osservanza;

**AVVERSO**

il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria, sede di Catanzaro, entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

**Il Dirigente del Settore Gestione del Territorio**
Ing. Giovanni Laganà

**IL SINDACO**

Firmato digitalmente da
**NICOLA FIORITA**
CN = NICOLA FIORITA
C = IT

Prof. NICOLA FIORITA